DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1986

che approva gli aiuti concessi dal Regno Unito all'industria mineraria del carbone durante l'anno finanziario 1985-1986

(Il testo inglese è l'unico facente fede)

(86/531/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione della Commissione 528/76/CEE del 25 febbraio 1976 concernente il regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

sentito il parere del Consiglio,

I

considerando che il governo del Regno Unito ha informato la Commissione, a norma dell'articolo 2 della decisione suddetta, in merito alle misure finanziarie che esso intende attuare per favorire direttamente o indirettamente l'industria carboniera durante l'anno finanziario 1985-1986 [2]; considerando che il seguito di queste misure può essere approvato a norma della decisione:

— aiuti per l'assunzione di manodopera qualificata permanente: 21 milioni di £;

— aiuti per coprire perdite estrattive: 145 milioni di £;

considerando che questi aiuti sono conformi ai criteri esposti nella decisione per giustificare interventi statali;

considerando che l'aiuto destinato ad attrarre e a trattenere manodopera qualificata servirà a compensare in parte le spese sostenute dal National Coal Board per razionalizzare e trasferire la produzione ai loro pozzi migliori, da cui risultano spese per traslochi, trasporto ecc.;

considerando che il governo del Regno Unito contribuirà con 21 milioni di £ a far fronte a tali spese a carico del NCB nel 1985-1986;

considerando che lo scopo e la forma dell'aiuto risultano conformi ai criteri esposti all'articolo 8 della decisione;

considerando che l'aiuto concesso per coprire le perdite minerarie (145 milioni di £) compenserà largamente le perdite subite dai pozzi NCB nel 1985-1986. L'aiuto è concesso per risparmiare serie difficoltà economiche e sociali a quei distretti carbonieri in cui non esistono ancora adeguate possibilità di reimpiego e per mantenere le attuali capacità di produzione in modo da garantire l'approvvigionamento energetico. L'aiuto è perciò compatibile con l'articolo 12 della decisione;

II

considerando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione, che un esame della compatibilità degli aiuti in questione con il buon funzionamento del mercato comune deve estendersi anche a tutte le altre misure finanziarie volte a mantenere la produzione corrente nell'anno finanziario 1985-1986, considerando che gli aiuti alla produzione corrente nel Regno Unito ammonteranno a 281,4 milioni di ECU o 2,75 ECU per t per l'anno finanziario 1985-1986; considerando che la produzione corrente nel Regno Unito riceve per t sussidi inferiori a quelli concessi nella Repubblica Federale di Germania e sostanzialmente inferiori a quelli concessi in Francia e in Belgio;

considerando che un esame della compatibilità di questi aiuti con il buon funzionamento del mercato comune non richiede un'informazione particolareggiata o un'inchiesta approfondita:

— non si sono registrate difficoltà di approvvigionamento nel mercato britannico nel 1985-1986;

— le consegne di carbone britannico alla Comunità nel 1985-1986 sono rimaste costantemente allo stesso livello del 1984-1985;

— la chiusura di parecchi pozzi non redditizi ha indotto a razionalizzare la produzione e a concentrarla nei pozzi in cui la produttività raggiungeva il massimo;

— i consumatori industriali di carbone non hanno ricevuto aiuti indiretti nel 1985-1986 per via dei prezzi al carbone britannico da coke e per caldaia;

considerando che si può quindi dire che gli aiuti all'industria mineraria britannica per la produzione corrente nell'anno finanziario 1985-1986 sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che ciò resta vero se si tiene conto degli aiuti all'industria carboniera a norma della decisione 73/287/CECA;

[1] GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.
[2] L'anno finanziario 1985-1986 comincia dall'inizio di aprile 1985 e termina alla fine di marzo 1986.

III

considerando, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, che la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati sono esclusivamente impiegati per gli scopi specificati negli articoli 7-12 della medesima; considerando che la Commissione dev'essere tenuta informata in particolare in merito all'ammontare di questi aiuti e alla chiave di ripartizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a concedere all'industria carboniera britannica aiuti fino a complessive 166 milioni di £ per quanto riguarda l'anno finanziario 1985-1986.

Detti aiuti si scompongono come segue:

1. L'aiuto che serve a fronteggiare le spese sostenute dal National Coal Board per la smobilitazione di personale prevista dal programma di razionalizzazione della produzione non supererà 21 milioni di £;
2. L'aiuto destinato a coprire le perdite estrattive non supererà 145 milioni di £.

Articolo 2

Il Regno Unito notificherà alla Commissione entro il 31 dicembre 1986 dati precisi sugli aiuti concessi a norma di questa decisione, con particolare riguardo agli importi pagati e al modo in cui essi sono stati suddivisi.

Articolo 3

Questa decisione è destinata al Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1986.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione